

STATUTO

LA PROPOSTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIENA SI VIA DI PORTA GIUSTIZIA
39

Numero REA: SI - 78067

Codice fiscale: 00607880523

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2019 - Statuto completo	2
--	---



Dr. Massimo Pagano
Notaio

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita con sede nel Comune di Siena, attualmente in via di Porta Giustizia n. 39, la società cooperativa denominata "LA PROPOSTA - Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, nei relativi regolamenti attuativi, e nel Titolo VI del libro V del Codice Civile, si applicano le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica nei limiti dell'art. 2519 del codice civile.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

La cooperativa previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La società a conduzione mista (giovani disoccupati, tossicodipendenti, handicappati mentali, alcoolisti, carcerati in semilibertà) oltre che procurare ai soci un'attività lavorativa permanente in campo artigianale, agricolo, commerciale, permetterà la massima socializzazione e la migliore produttività del lavoro tramite la libera creatività e la migliore partecipazione collettiva alla gestione del lavoro comune mediante la cooperazione tra soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

a) svolgere attività commerciali ed artigianali di varia na-

Allegato "A"
Repertorio n. 20.681
Raccolta n. 9.760

tura ed entità, nella gestione di servizi di Enti Pubblici e privati;

b) allevare animali da cortile, coltivazioni di orti, produzione orticola e floreale in serra, attività di giardinaggio, sfalcio erba e gestione del verde in genere per enti pubblici e privati cittadini;

c) svolgere attività artigianali specializzate con materiali vari, bastoni muschiati per piante da appartamento, maglieria, legno giunco, vimini ecc.;

d) attività di autotrasporto conto-terzi;

e) servizi di bar-ristorazione;

f) attività relative alla gestione ambientale, quali: servizio di raccolta e trasporto in discarica di rifiuti differenziati, ritiro materiali ingombranti, servizi di gestione di isole ecologiche, spazzamento, raccolta e trasporto anche di rifiuti pericolosi;

g) attività di trasloco e facchinaggio per enti pubblici e privati;

h) servizi di pulizie di ambienti per enti pubblici e privati;

i) servizi di portineria, custodia, guardiania e centralino per enti pubblici e privati;

l) le attività necessarie alla conduzione e valorizzazione dell'Orto de Pecci, quali:

- organizzazione di eventi, rassegne musicali e teatrali, ecc,

- accoglienza turistica,

- gestione della fattoria didattica.

m) promuovere l'auto finanziamento della cooperativa, stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci raccogliendo prestiti fra i soci, limitatamente al raggiungimento dei fini dell'oggetto sociale. Questa attività dovrà essere disciplinata da apposito regolamento interno;

n) collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo;

o) realizzare iniziative educativo-culturali per i soci in collaborazione con istituzioni pubbliche e private.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà anche acquistare o gestire direttamente terreni, immobili e macchinari, compiere tutte le operazioni finanziarie connesse al raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le agevolazioni di legge.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci cooperatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che non abbiano interessi contrari a quelli della società o enti pubblici che condividono gli scopi sociali, nonché le persone

giuridiche il cui statuto preveda il finanziamento e lo svi-

luppo delle attività delle cooperative sociali.

E' costituita nel libro soci una apposita sezione nella quale sono riportati i soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Essi prestano la loro attività gratuitamente (tranne eventuali rimborsi spese sostenute per la Cooperativa stessa).

Le persone svantaggiate di cui al comma 1 della legge 8 novembre 1991 numero 381 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa.

La condizione di persone svantaggiate deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) cognome, nome e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Le persone giuridiche dovranno presentare l'atto costitutivo o lo statuto aggiornato.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro

dei soci .

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che - a norma di legge e del presente statuto - legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Articolo 10 - Esclusione

L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'esclusione può avvenire nei confronti del socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'articolo 23 oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società.

f) che non abbia comunicato il cambio di indirizzo risultante dal libro soci, rendendosi irreperibile. La Cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 giorni nella sede sociale, l'elenco dei soci irreperibili.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 11 - Morte del socio

Gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del socio defunto.

Se l'erede è unico ed in possesso dei requisiti necessari, il consiglio d'amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Articolo 12 - Liquidazione

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 16, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla scadenza dei 180 giorni indicati nell'articolo precedente.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 14 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai

conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore al minimo e non superiore al massimo stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolare rischi o in previsione di oneri futuri;

e) dalla eventuale riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti della legge 904/77, art. 12 e successive modifiche.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 15 - Caratteristiche delle quote

La quota sottoscritta potrà essere versata anche a rate. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Le quote sociali non possono essere cedute e pertanto ai soci compete il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2530 c.c.

Articolo 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1992 n. 59;

d) la restante parte a riserve indivisibili.

Articolo 17 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 18 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 19 - Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dall'Organo di Controllo.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi, almeno otto giorni prima della data di convocazione, insieme all'elenco delle materie da trattare, presso la sede della società.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima. Il Consiglio potrà inoltre usare qualsiasi altra forma di pubblicità per la convocazione delle assemblee.

Articolo 20 - Quorum

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Articolo 21 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti delle quote sociali.

Le modalità di votazione saranno stabilite dall'assemblea.

Si voterà a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Ciascun socio ha solo un voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio.

Articolo 22 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea salvo che questa deliberi diversamente.

Il segretario può anche essere non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri eletti tra i soci dell'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o di organismi consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni, ivi compresa la rappresentanza della società, a uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori o comitati tecnici anche fra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Può, perciò, con la sola firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici.

Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della società davanti ad altri organismi giurisdizionale ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se è stato nominato e, in mancanza e nell'assenza di questo, a un Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dall'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 25 - Organo Di Controllo

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi di legge e di statuto, possono nominare un Sindaco o un Revisore entrambi iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 26 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere devoluta al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa, in istanza della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Per quanto non previsto si applicano le norme di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 366.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473 del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 28 - Devoluzione patrimonio finale

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fini di pubblica utilità come indicato dal 5° comma dell'articolo 11 della legge numero 59/92, nonché dal Decreto Legislativo 460/97.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 29 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà dotarsi di regolamenti interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 30 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi che regolano la mutualità in materia di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Firmato: Giovanni Passaniti - Massimo Pagano notaio (l.s.).